



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro

Avv. G. Afferni – Membro

Prof. Avv. R. Lener – Membro supplente

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 13 novembre 2017, in relazione al ricorso n. 527, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il Ricorrente rappresenta di aver acquistato un pacchetto di azioni dell'Intermediario (di seguito anche la vecchia Banca), tra il 2007 e il 2009, per un totale di "28.000 azioni...al costo complessivo di € 61.700,00". Lamenta, a tal proposito, la non adeguatezza dell'investimento complessivamente disposto, avuto riguardo al proprio profilo di rischio e, in particolare, alla mancanza di un'adeguata informativa nella fase di esecuzione del contratto, chiedendo pertanto che, "accertata la Responsabilità della Banca, Voglia condannarla al pagamento" a suo favore della indicata "somma di € 61.700,00 oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dal dì del dovuto al saldo e oltre a tutti gli ulteriori danni patrimoniali (spese legali quantificabili in € 3.000,00) e non patrimoniali (ristoro per danno morale quantificabile in € 30.000,00)".

Il Ricorrente lamenta, in particolare, la non corrispondenza delle profilature effettuate rispetto al suo profilo di investitore, dichiarando la non corrispondenza al vero della scheda cliente del 2007, ove *“all'interno della sezione sugli obiettivi di investimento si trova scritto: “prevalenza di rivalutabilità rapportata al rischio dell'andamento dei corsi e dei cambi di compresenza di redditività”, nonché un'esperienza in materia finanziaria e una propensione al rischio alta”*, come anche l'inadeguatezza del questionario Mifid del 2013 (ancorchè successivo a tutte le operazioni oggetto di doglianza), dal quale si evince che egli *“pur avendo una licenza di scuola media, pur non avendo mai svolto professioni con specifiche competenze finanziarie, pur non avendo fatto alcuna operazione in strumenti finanziari (vale a dire, pur non avendo alcuna conoscenza ed esperienza in materia finanziaria) ha un profilo di rischio aggressivo”*.

Il comportamento tenuto dall'Intermediario si sarebbe, dunque, connotato quale violativo degli obblighi previsti dall'art. 21 del TUF, il quale espressamente richiede che ogni intermediario debba: *“a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b) acquisire, le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”*. Lamenta anche la violazione delle *“regole in materia di rischio”*, non essendo stato *“in alcun modo informato e/o fatto partecipe il cliente delle notizie circa la reale situazione patrimoniale della Banca”* e, dunque, non avendo potuto attenuare il rischio specifico *“attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi...”*, come previsto dalla sezione VI, punti 1.2 e 1.3 del contratto quadro stipulato nel 2007.

Infine, il Ricorrente lamenta il comportamento tenuto dall'Intermediario anche nella successiva fase di esecuzione del contratto, con riferimento all'obbligo di rendicontazione periodica ex art. 56 del Regolamento Intermediari n. 16190/2007 ed alla luce della comunicazione CONSOB n. 9019104 del 02/03/2009. L'Intermediario, infatti, avrebbe *“agito con assoluta male fede nei confronti dei*

propri clienti celando una situazione che sicuramente, se nota, avrebbe portato gli azionisti a vendere le proprie azioni nell'immediato ad un prezzo inferiore a quello pagato al momento dell'investimento, ma che quantomeno avrebbe potuto permettere di recuperarne una parte e gli azionisti non si sarebbero trovati (come poi accaduto per migliaia di investitori) nella situazione di vedere azzerato il proprio capitale”.

In conclusione egli, nel ribadire il comportamento contrario alle regole di correttezza, diligenza e trasparenza dell'Intermediario, invoca la nullità, annullabilità o la risoluzione del contratto, individuando nella *nuova* Banca, quale subentrante nei rapporti intrattenuti con la clientela dalla *vecchia* Banca sottoposta a procedura di risoluzione ex d.lgs. n. 180/2015, il soggetto tenuto al risarcimento del danno e chiedendo di essere ristorato del danno patito nei termini sopra richiamati.

2. L'Intermediario ha eccepito, in via preliminare, la carenza di propria legittimazione passiva, segnalando che le doglianze del Ricorrente riguarderebbero a suo dire non tanto la prestazione di servizi di investimento, quanto il rapporto tra emittente e socio.

Fornisce, poi, indicazioni in merito alle informazioni contenute nel prospetto relativo all'aumento di capitale 2012 e afferma che il Ricorrente avrebbe potuto limitare il danno vendendo al manifestarsi dei primi segnali negativi.

Contesta inoltre i valori delle operazioni così come riportati nel ricorso, producendo a tal fine apposita documentazione, circa il prezzo unitario di acquisto delle azioni (2,45 €) e il relativo controvalore complessivo (49.374,48 €) rispetto all'operazione del luglio 2007.

Parte resistente nega, altresì, che la *vecchia* Banca “*abbia “suggerito” al ricorrente i suddetti investimenti”*, evidenziando come le relative contestazioni siano a suo dire prive di riscontro probatorio ed essendosi egli piuttosto “*autonomamente determinato ad effettuare le suddette operazioni, senza che vi sia stata alcuna sollecitazione”*. In particolare, con riferimento alle profilature contestate (la scheda cliente 2007 allegata al contratto di deposito e il questionario Mifid del 2013) il resistente ritiene che non vi sia motivo per dubitare della veridicità delle

dichiarazioni ivi contenute, con l'effetto che le operazioni contestate risulterebbero in linea con gli obiettivi del cliente.

In relazione alla supposta violazione delle regole in materia di rischio, per quanto concerne la presunta *“carenza informativa nel prosieguo del rapporto”* l'Intermediario tiene, poi, a precisare che *“il “Documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari” richiamato dalla controparte ha la sola finalità di illustrare al cliente, che si accinge ad effettuare investimenti in strumenti finanziari, quali siano i rischi connessi a tali operazioni, perché egli possa meglio valutare l'opportunità delle operazioni stesse”* e, con riferimento alla contestata violazione dell'articolo 21 TUF, in particolare con riferimento alle operazioni inerenti all'aumento di capitale del 2007, rileva che *“il fatto che la vecchia Banca fosse astrattamente in grado di operare nella duplice veste di emittente ed intermediario non può essere sufficiente a determinare l'applicabilità anche della disciplina propria dell'intermediazione, attività, peraltro, strutturalmente incompatibile con l'offerta al pubblico”*, evidenziando anche di non ritenere invocabile, nel caso di specie, la nullità del contratto quadro, in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale inaugurato con le sentenze della Corte di Cassazione nn. 26724 e 26725 del 2007.

Anche con riferimento alla contestata violazione dell'articolo 56 del Regolamento Intermediari l'Intermediario ritiene di aver adempiuto agli obblighi in esso indicati, affermando che *“quanto alla comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, essa non è stata adottata nell'esercizio del potere regolamentare legalmente attribuito all'Autorità di vigilanza dalla legge, ma piuttosto nell'ambito di cosiddetto “livello 3”, cioè delle misure contenenti orientamenti applicativi della normativa primaria e secondaria; non ha, pertanto, efficacia normativa dovendo ritenersi meramente interpretativa del dettato legislativo”*.

Con riferimento alle richieste risarcitorie formulate da parte ricorrente rileva, inoltre, l'inammissibilità di quelle volte al risarcimento del *“danno patrimoniale determinato dalle spese legali sostenute... e del danno morale...”* per contrarietà rispetto agli articoli 4, co.2, e 12, co.2, lett. b), del Regolamento ACF e chiede, in

ogni caso, che non vengano riconosciute *in toto* le richieste risarcitorie di parte ricorrente, in quanto non provate.

Relativamente al nesso causale, a detta del resistente esso *“andrebbe comunque escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c., in ragione della condotta della controparte, che ha scientemente deciso di non alienare le azioni, trattenendole in portafoglio fino alla loro riduzione, nonostante i numerosi segnali d’allarme”*, in ogni caso ed in subordine sottolineando che dal danno complessivo *“andrà certamente scomputato anche l’importo conseguito dalla controparte per i dividendi maturati con la detenzione delle azioni di cui si discute, configurando tale incasso quantomeno una forma di “compensatio lucri cum damno”*”, per una cifra complessiva quantificata in 4.413,85 euro. Similmente, l’Intermediario rileva che andrebbe scomputato dall’eventuale risarcimento anche quanto incassato dal ricorrente (681,80 €) per effetto dalla cessione dei diritti di opzione in data 22 febbraio 2012.

3. Il Ricorrente nelle sue repliche, riafferma la legittimazione passiva dell’Intermediario rispetto a controversie riguardanti la *vecchia* Banca, come anche le contestazioni già formulate, insistendo dunque per l’accoglimento totale delle sue istanze e contestando *“fermamente l’applicazione degli artt. 1225 e 1227 c.c. sulla diminuzione e/o esclusione del danno risarcibile. Veramente si vuole pensare che se un investitore avesse solo preveduto o ipotizzato di poter perdere i propri soldi, avrebbe continuato a tenere le azioni e non le avrebbe invece vendute?”*.

4. L’Intermediario, a sua volta, nel ribadire anch’egli le eccezioni e argomentazioni difensive già svolte, tiene ad evidenziare il fatto che *“l’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) non può pronunciare, con efficacia vincolante, la risoluzione di un contratto (né la nullità o l’annullamento) e, pertanto, la domanda di risoluzione per l’inadempimento (al pari di quelle di accertamento della nullità o di annullamento) deve considerarsi inammissibile”*, aggiungendo che il ricorrente non avrebbe ad ogni modo dimostrato né il nesso di causalità, né il danno risarcibile e che, in ogni caso, egli non avrebbe mitigato il danno rivendendo per tempo le azioni in suo possesso, a questo proposito segnalando che, al tempo dell’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 o, al più tardi, al 30 giugno 2013 - allorquando sarebbe divenuta notoria la reale situazione economica e finanziaria in cui versava

l'emittente - le azioni sarebbero state ancora caratterizzate da un numero elevato di scambi.

DIRITTO

I. Il Collegio si sofferma, anzitutto, nella valutazione della questione preliminarmente posta da parte resistente, sostanziantesi nell'eccezionale carenza di legittimazione passiva della Nuova Banca, stante quanto sopra rilevato.

In merito, valutate le argomentazioni di parte e stante il quadro normativo di riferimento, il Collegio esprime l'orientamento di ritenere sussistente, in casi della specie, la legittimazione passiva della Nuova Banca.

Orienta in tal senso, anzitutto, quanto previsto dal provvedimento di Banca d'Italia del 22 novembre 2015 con il quale è stato definito il perimetro dell'azienda bancaria ceduta alla Nuova Banca, da cui risulta che oggetto della cessione sono state tutte le situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla Vecchia Banca, eccezion fatta per quelle ivi espressamente escluse (punto 1.1.: *“Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2, tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i diritti reali sui beni mobili e immobili, i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione, sono ceduti, ai sensi degli artt. 43 e 47 del d.lgs. 180/2015, all'ente ponte”*); il successivo punto 2 : *“Restano esclusi dalla cessione... soltanto le passività, diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lettera ppp) del d.lgs. n. 180/2015, in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione”*).

Il combinato disposto di tali previsioni (a partire dalla “regola” generale ivi delineata, sostanziantesi per l'appunto nella cessione di *“tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione...”*) induce a ritenere che l'obiettivo opportunamente perseguito sia stato quello di “includere il più possibile” e di “escludere il meno possibile” dal perimetro oggetto della

cessione, così da preservare la continuità aziendale, a fondamento della quale si pone indissolubilmente anche la continuità dei rapporti contrattuali (attivi e passivi) con la relativa clientela; del che, a ben vedere, appare indice sintomatico anche l'avverbio “soltanto” utilizzato quale *incipit* del punto 2 del provvedimento, laddove è stato definito il perimetro dei rapporti esclusi dalla cessione, così da rimarcare il carattere di eccezionalità e derogatorio della previsione generale.

Così orientandosi, il Collegio non intende certamente affermare che tutti gli azionisti della Vecchia Banca possano vantare, solo per effetto di tale *status*, pretese nei confronti della Nuova Banca. Vale, infatti, quanto previsto dall'art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 180/2015, come richiamato al punto 3 del sopracitato provvedimento della Banca d'Italia, ove si dispone chiaramente che *“gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni, i creditori della banca in risoluzione e gli altri soggetti i cui diritti, attività e passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività e sulle passività oggetto della cessione...”*.

Piuttosto, il Collegio vuole affermare che i clienti della Vecchia Banca, ai quali quest'ultima abbia collocato azioni di propria emissione ponendo in essere comportamenti violativi del quadro normativo di riferimento in materia di prestazione di servizi d'investimento, così come avrebbero potuto avanzare pretese risarcitorie nei confronti della Vecchia Banca (in modo del tutto indipendente dal loro *status* di azionisti e quindi, in ipotesi, anche dopo avere rivenduto le azioni sottoscritte), allo stesso modo non possono non ritenersi legittimati a procedere in tal senso anche nei confronti della Nuova Banca, che – per quanto sopra rilevato – è da ritenersi subentrata, senza soluzione di continuità, nelle situazioni giuridiche attive e passive facenti capo alla Vecchia Banca, con la sola eccezione di quelle specificamente escluse, nel cui novero tuttavia non paiono rinvenibili tipologie di rapporti quali quelli oggetto della presente controversia.

Né convince la tesi sostenuta dall'intermediario, secondo cui così ragionando verrebbe frustrato lo scopo fondamentale della procedura di risoluzione, individuato nel far ricadere in primo luogo sugli azionisti e sugli obbligazionisti subordinati della Vecchia Banca le conseguenze dell'insolvenza, consentendo al contempo di

salvaguardare l'avviamento della banca sottoposta a risoluzione e, con esso, anche la stabilità del sistema bancario.

E', infatti, opinione di questo Collegio che la previsione contenuta nell'art. 47, comma 7, del d.lgs. n. 180/2015, richiamata poi nel provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015, si riferisca propriamente all'esercizio di diritti patrimoniali e/o amministrativi incorporati nelle azioni e da queste discendenti - i quali, sì, sono stati intaccati, ove non definitivamente azzerati, per effetto dell'intervenuta procedura di risoluzione - ma che non si possano ritenere inglobate in essa anche pretese (risarcitorie o altro) relative a rapporti contrattuali tra cliente ed intermediario per la prestazione di servizi d'investimento (anche ove aventi ad oggetto azioni emesse dallo stesso intermediario); rapporti che, in quanto tali, risultano unitariamente trasferiti dalla Vecchia alla Nuova Banca e ciò proprio coerentemente con l'esigenza di preservare la continuità operativa dell'azienda bancaria.

In tal modo, ad avviso del Collegio, si realizza un ragionevole bilanciamento tra interessi che possono rivelarsi, anche solo potenzialmente, in conflitto tra di loro, cioè a dire quelli perseguiti mediante la disciplina dettata in tema di risoluzioni bancarie e l'interesse pubblico alla tutela degli investitori che, vale la pena di evidenziarlo in questa sede, assume nel nostro ordinamento rilevanza costituzionale (art. 47 Cost.).

2. Va poi rilevato che la duplice circostanza che la Vecchia Banca abbia collocato azioni di propria emissione e che queste siano state eventualmente sottoscritte esercitando il diritto di opzione, in caso di acquirenti all'epoca già azionisti dell'emittente, non comporta certamente che la condotta della Vecchia Banca nella sua veste di intermediario non possa essere oggetto di sindacato alla luce della disciplina in tema di prestazione dei servizi di investimento prevista dal TUF e regolamenti attuativi. Infatti, da una parte, l'art. 84, comma 1°, del Regolamento Intermediari, rubricato "*Distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche*", chiarisce che queste ultime "*anche quando procedono alla vendita, in fase di emissione, di propri prodotti finanziari*" sono tenute al rispetto delle norme in materia di prestazione di servizi di investimento; dall'altra parte, come chiarito

anche nel documento Consob recante gli esiti della consultazione sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti *retail*, gli intermediari devono garantire il pieno esercizio del diritto di opzione da parte dei loro clienti, contemperando però tale diritto con i principi di tutela dell'investitore previsti dalla disciplina in materia di servizi di investimento.

3. Passando al vaglio delle domande formulate da parte ricorrente, va anzitutto dichiarata l'inammissibilità, come eccepita dall'Intermediario, delle richieste volte al risarcimento del danno patrimoniale comprensivo anche delle spese legali ed il ristoro del danno morale evocato, per contrarietà rispetto agli artt. 4, co.2, e 12, co.2, lett. b), del Regolamento ACF, essendo espressamente *“esclusi dalla cognizione dell'Arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al comma 1 e quelli che non hanno natura patrimoniale”*.

Sulla base del dato regolamentare si ritiene, quindi, fondata l'eccezione di parte resistente circa la non ristorabilità di un eventuale danno morale in quanto non rientrante nell'ambito delle competenze dell'ACF (non avendo natura patrimoniale), come anche delle spese legali non potendosi ritenere esse quale *“conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui al comma 1”* e ciò anche in considerazione del fatto che l'assistenza legale non è obbligatoria nel procedimento innanzi all'ACF, cosicché il sostenimento di spese a tale titolo non può che essere effetto di una libera scelta del ricorrente, della quale dunque egli è chiamato a sostenere i relativi oneri, senza possibilità di rivalersi sull'intermediario in caso di soccombenza di quest'ultimo.

4. Venendo al merito, quanto all'informativa da rendere al cliente, sono stati acquisiti agli atti il contratto quadro del 19 luglio 2007, l'ordine di negoziazione in pari data per 20.000 azioni, la scheda del 5 settembre 2007 di adesione all'aumento di capitale e l'ordine di negoziazione del 20 marzo 2009 per 6.000 azioni.

5. In merito all'adeguatezza/appropriatezza dell'investimento di che trattasi rispetto al profilo del Ricorrente, non può non rilevarsi che la scheda cliente allegata al

contratto quadro riporta solo gli esiti di un'eventuale profilatura che, tuttavia, non è stata versata in atti, il che non rende possibile valutarne i contenuti.

La prima ed unica profilatura del Ricorrente di cui sia stata allegata documentazione risulta essere, dunque, quella di cui al questionario Mifid del 20 maggio 2013, effettuata ad oltre quattro anni di distanza dall'ultima operazione contestata; profilatura che appare, peraltro, contraddittoria e non coerente con la personalità del Ricorrente, risultando che egli è in possesso della “licenza di scuola media”, non ha “mai svolto professioni con specifiche competenze finanziarie”, né in precedenza “fatto alcuna operazione in strumenti finanziari” e, purtuttavia, qualificato con “un profilo di rischio aggressivo”.

Quanto all'ordine di acquisto del 19 luglio 2007, vero è che in esso viene segnalato che “l'operazione non è adeguata per dimensione”, ma null'altro viene detto per rendere esplicito in modo più chiaro e comprensibile per il cliente le ragioni dell'inadeguatezza. A tal riguardo, come affermato in un recente pronunciamento della Corte Cassazione (Cassazione civile, sez. I, 18 maggio 2017, n. 12544. Est. Dolmetta), in sede di esame di una controversia a cui risulta applicabile, come nel caso di specie, la disciplina pre-mifid, deve ritenersi “*principio ricevuto nella giurisprudenza di questa Corte che, per assolvere gli obblighi in discorso, occorre una condotta dell'intermediario intesa a rappresentare in modo puntuale e compiuto le caratteristiche dell'operazione inadeguata, con peculiare riguardo ai rischi che la stessa viene propriamente a proporre. L'adempimento di tali obblighi tende, per l'appunto, al risultato di consentire all'investitore di addivenire a una scelta effettivamente «consapevole»; le specifiche ragioni, che rendono nel concreto inadeguata una data operazione, devono perciò venire trasmesse all'investitore con contenuti e termini tali da risultare destinate a porsi come reali co-fattori della decisione di questi: di non investimento, come anche, nel caso, di investimento. (Cfr., tra le pronunce più recenti, Cass., 27 aprile 2016, n. 8394; Cass., 21 aprile 2016, n. 8089; Cass., 17 novembre 2016, n. 23417; Cass., 26 gennaio 2016, n. 1376; Cass., 15 novembre 2016, n. 23268; Cass., 26 gennaio 2016, n. 1376*”.

Con riferimento, poi, all'operazione di acquisto del 2009 nella relativa modulistica non è stata rinvenuta alcuna indicazione in merito all'appropriatezza dell'operazione; valutazione a cui era tenuto l'Intermediario, in considerazione della dichiarazione presente nel medesimo modulo di non aver prestato il servizio di consulenza.

Ad ogni modo, tutti gli acquisti contestati, da quanto emerge dalla documentazione agli atti, risultano avvenuti in assenza di un'adeguata e completa profilatura a cura dell'Intermediario.

6. Va, poi, respinta l'eccezione del resistente relativa al fatto che un eventuale ristoro in forma risarcitoria *“andrebbe comunque escluso ai sensi dell'art. 1227 c.c., in ragione della condotta della controparte, che ha scientemente deciso di non alienare le azioni, trattenendole in portafoglio fino alla loro riduzione, nonostante i numerosi segnali d'allarme”*. Infatti, questo Collegio ha già avuto modo di analizzare il profilo dell'eventuale concorso di colpa del cliente (v. Decisione n. 80 del 12 ottobre 2017) rilevando che il cliente le cui doglianze siano ritenute, come nel caso di specie, fondate *“ha diritto a vedersi riconosciuto a fini risarcitori un quantum pari alla differenza tra la somma investita e il valore dell'investimento al tempo in cui il cliente stesso si è reso conto o avrebbe potuto rendersi conto, con l'ordinaria diligenza, dell'effettiva rischiosità del prodotto finanziario acquisito, mentre soltanto nel caso in cui egli si sia trovato nell'impossibilità giuridica e/o materiale di disinvestire, ha diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento anche della perdita di valore dell'investimento che si sia verificata successivamente e sino al tempo della liquidazione del danno”*.

Al riguardo, si osserva che l'Intermediario non ha reso edotto con una comunicazione di tipo individuale al cliente il deteriorarsi della propria condizione economico-patrimoniale, in assenza del che non può ritenersi che il cliente stesso potesse per altra via, autonomamente e proficuamente, attivarsi in tal senso tanto da poterlo configurare quale comportamento concretamente esigibile, dal che consegue il riconoscimento da parte del Collegio del diritto del Ricorrente a vedersi riconosciuto il risarcimento dell'intera perdita di valore dell'investimento sino al tempo della liquidazione del danno.

7. Venendo ora, per l'appunto, alla quantificazione del danno occorso, entro il perimetro sopra prefigurato, va detto che, sulla base della documentazione prodotta dal resistente, il *petitum* va determinato tenendo conto che l'operazione di acquisto del luglio 2007 è avvenuta al prezzo di € 2,45 per azione per un controvalore, di conseguenza, pari a 49.374,48 euro, con l'effetto che la somma totale delle operazioni contestate ammonta a € 59.074,48, che costituisce dunque l'importo base da riconoscere a favore del Ricorrente e su cui va calcolata la rivalutazione monetaria dalla data delle operazioni e fino all'odierna decisione.

Occorre tuttavia tenere conto, in ciò accogliendo l'eccezione del resistente, dell'importo *“conseguito dalla controparte per i dividendi maturati con la detenzione delle azioni di cui si discute, configurando tale incasso quantomeno una forma di “compensatio lucri cum damno”*, per una cifra complessiva pari a 4.413,85 €, oltre che di quanto incassato dal cliente (681,80 €) per effetto della cessione dei diritti di opzione in data 22 febbraio 2012.

Pertanto, dal complessivo importo che, rivalutato, è pari a € 66.986,06 vanno detratti i dividendi conseguiti, per € 4.413,85, e l'indicato importo di € 681,80 incassato a seguito della cessione dei diritti di opzione, per un importo risultante pari a € 61.890,41, sul quale, come da domanda del ricorrente, vanno applicati gli interessi dal momento del reclamo in data 15.12.2016, per un importo totale di € 62.208,30.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso entro i limiti sopra precisati, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere a parte ricorrente, a titolo di risarcimento danni, la somma di euro 62.208,30 e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4

maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it,
sezione “Intermediari”.

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi